



COMUNE DI CARTOCETO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA

Registro Generale n. 59

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: ORDINANZA PER RIMOZIONE NEVE E GHIACCIO DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI

L'anno duemiladodici addì sette del mese di dicembre

VISTO l'art. 27 del Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce le norme per lo sgombero della neve stabilendo le modalità e le cautele necessarie affinché venga garantito lo sgombero della neve accumulatasi in luoghi privati o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che in occasione delle nevicate che si verificano sul territorio il Comune provvede sotto la sua responsabilità e a sue spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante interventi di mezzi meccanici;

CONSIDERATO altresì che il Comune provvede sotto la sua responsabilità e a sue spese a far effettuare il servizio di pulizia e sgombero neve dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici;

CONSIDERATO che tale servizio non viene garantito sui marciapiedi antistanti gli edifici privati e che tale obbligo rimane in carico ai privati proprietari degli immobili;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

Al fine di garantire in caso di nevicata un adeguato e celere sgombero della neve facilitando così la circolazione stradale e pedonale e al fine di evitare cadute e infortuni ai passanti;

ORDINA

1. Durante e dopo le nevicate, tutti i proprietari di immobili e amministratori o conduttori di stabili dovranno tenere sgombro il marciapiede e quando non esiste il marciapiede uno spazio di mt. 1,50 di profondità per tutta la lunghezza del proprio muro frontale.
2. La neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata ed ostruire gli scarichi dei pozzetti stradali.
I proprietari di immobili dovranno provvedere, in caso di gelo, a spargere sui marciapiedi segatura, sale o altro materiale antisdrucchiolevole, evitando lo spandimento di acqua che può congelare e a tenere sgombre le bocchette di scarico situate davanti alla loro proprietà.

3. Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locale prospiciente sulla pubblica via ha l'obbligo di provvedere con le suddette modalità alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia.
4. Tutti i proprietari di immobili, gli amministratori o i conduttori di stabili devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo delle gronde, onde evitare pregiudizi e danni alla incolumità e sicurezza di persone e cose.
5. L'inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 **(da euro 25,00 ad euro 500,00).**

Agli agenti di Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica è demandato il controllo della presente ordinanza.

DISPONE

Che del contenuto della presente ordinanza sia data diffusione alla cittadinanza in particolare agli amministratori degli stabili, e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza ha efficacia dalla prima nevicata.

Dalla residenza Municipale Lì 07-12-2012

IL SINDACO
F.to **(Valeri Olga)**